



Statuto dell'Associazione

"RANGERS EMILIA ROMAGNA — ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Titolo I — Profili generali

Art. 9 — Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di volontariato denominata **"RANGERS EMILIA ROMAGNA Organizzazione di Volontariato"** (o anche, in forma breve, **"RANGERS EMILIA ROMAGNA ODV"**), successivamente indicata anche come **"Associazione"**,

Art. 2 — Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 — Finalità e principi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - I. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - II. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - III. protezione civile ai sensi del D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
 - IV. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



V. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. In particolare, per la realizzazione delle finalità sopra individuate, l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) salvaguardia e tutela dell'ambiente naturale, della fauna e della flora, con particolare riferimento a riserve, parchi ed aree verdi urbane ed extraurbane, anche mediante servizi di vigilanza ecologica, zoofila ed ittico-venatoria finalizzati ad assicurare l'assistenza all'utenza, il rispetto delle norme comunitarie, **nazionali e regionali** vigenti e l'applicazione di ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi delle pubbliche autorità;
- b) attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- c) attività di protezione civile e relative attività di previsione, prevenzione ed intervento in emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita;
- d) attività di Protezione Civile per soccorso animali da affezione e da reddito secondo le normative vigenti in materia.
- e) attività di Soccorso animali
- f) attività di supporto per la safety integrata alle feste, fiere, manifestazioni, attività di pubblico spettacolo con apposito corso abilitativo
- g) attività di supporto alle manifestazioni sportive ciclo/podistiche
- h) organizzazione ed attuazione di interventi posti a tutela, custodia e conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici;
- i) organizzazione e gestione di attività socio-assistenziali, in strutture o domiciliari, con particolare riferimento ad interventi posti in essere sulla base di competenze di sociologia e psicologia dell'emergenza e diretti ad accrescere la resilienza delle popolazioni;
- j) organizzazione di incontri informativi e di educazione ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, alla lotta all'inquinamento, alla qualità della vita ed alle fonti energetiche rinnovabili;
- k) sensibilizzazione della popolazione e mobilitazione del pubblico su specifiche tematiche ambientali;
- l) tutela dell'ambiente, della fauna e della flora, anche attraverso azioni per danno ambientale;
- m) promozione di proposte innovative in ambito normativo ed amministrativo sulle tematiche del volontariato, della protezione civile, della vigilanza e tutela ambientale;
- n) gestione aree di interesse naturalistico, anche attraverso interventi di riqualificazione;
- o) promozione e gestione di interventi tesi al recupero ambientale, rimboschimento, risanamento di aree e strutture urbane, disinquinamento di zone agricole e industriali;
- p) promozione di progetti ed attività tesi alla produzione e alla distribuzione diffusa di energie rinnovabili;
- q) organizzazione ed attuazione di interventi sull'ambiente marino e i litorali, ivi compresa, l'assistenza all'utenza, il risanamento e la bonifica;
- r) organizzazione di visite e scambi culturali, soprattutto con enti, realtà e altre associazioni;



- s) reperimento di competenze tecnico-scientifiche, programmi, progetti finalizzati sul territorio, sviluppando apposite collaborazioni;
 - t) organizzazione di convegni, congressi, seminari, e più in generale attività di sensibilizzazione e divulgazione, anche nelle scuole, con riferimento alle materie che formano oggetto del presente statuto.
 - u) promozione e gestione di iniziative in collaborazione con altre organizzazioni e con enti pubblici territoriali e non territoriali, anche per mezzo di convenzioni, al fine di garantire l'assistenza, l'accoglienza, l'educazione e il reinserimento sociale di soggetti in stato di bisogno;
3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
4. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali/ federazioni aventi finalità analoghe.

Art. 5 — Volontariato e lavoro retribuito

- 1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei volontari.
- 2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge.
- 3. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e operano secondo le direttive impartite dall'organo di amministrazione.
- 5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 6. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla diversa soglia eventualmente stabilita dalla legge per le organizzazioni di volontariato.
- 7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



Titolo II — Associati

Art. 6 - Requisiti

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. Gli associati garantiscono il rispetto degli impegni assunti e cooperano per la realizzazione delle finalità proposte dall'Associazione, ciascuno nei limiti delle proprie capacità e attitudini e comunque nel rispetto delle richieste dell'associazione.

Art. 7 — Procedura di ammissione

1. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità e gli scopi dell'Associazione e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto, i relativi regolamenti attuativi ove approvati, e le delibere degli organi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
4. L'Associazione per le attività connesse alla Protezione Civile ovvero l'iscrizione e il mantenimento ad appositi registri deve avere il numero minimo richiesto dalle norme legislative in materia.
0. I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Art. 8 — Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- 0 essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali.



2. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione svolgendo tutte le attività del presente statuto

In ogni caso è espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 9 — Perdita della qualità di associato

- a) La qualità di associato si perde:
 - b) per recesso;
 - c) per decadenza;
 - d) per esclusione;
 - e) decesso;

1. Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo.
2. Perde la qualità di associato per decadenza chi non versa la quota associativa nei termini previsti dal Consiglio direttivo.
3. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che abbia violato una o più disposizioni del presente Statuto, rendendo con ciò incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo ed è comunicata al socio escluso in forma scritta, esponendo le motivazioni.
4. Avverso il provvedimento di esclusione è ammessa la possibilità, da parte del socio escluso, di presentare ricorso dinanzi all'Assemblea dei soci. In tal caso il ricorso è proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione e l'Assemblea dei soci si pronuncia alla prima convocazione utile.
5. Il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo dal momento della delibera del Consiglio Direttiva; l'eventuale proposizione del ricorso da parte del socio escluso non sospende la delibera.
6. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III — Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. quote degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;



- e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. attività di raccolta fondi;
 - i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - l. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 — Esercizio finanziario e bilancio

- 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
- 3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione degli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Art. 12 -Scritture contabili e redazione del bilancio

- 1. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative.
- 2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Se non sono superati i limiti previsti dal codice del terzo settore il bilancio può essere costituito dal semplice rendiconto di cassa e dalla relazione di missione.
- 3. Nella relazione di missione sono illustrate le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e le attività istituzionali concretamente svolte; nella relazione di missione, inoltre, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione nel corso dell'esercizio.
- 4. Qualora l'associazione organizzi attività di raccolta pubblica fondi, è redatto inoltre specifico rendiconto delle raccolte fondi effettuate dalla Associazione nel corso dell'esercizio; tale documento è allegato al bilancio.

5. Il bilancio è depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore, una volta istituito.

Titolo IV — Organi associativi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice - Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, ove istituito;
2. Ai componenti degli organi sociali — ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile — non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.
2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno sei mesi nel libro soci. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 — Convocazione

1. L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da pubblicare sul proprio sito internet, almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità o un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.



Art. 16 — Quorum costitutivi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. L'assemblea straordinaria degli associati, quando delibera sulle modifiche statutarie ovvero altresì per le delibere inerenti la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 — Quorum deliberativi

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
2. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 18 — Competenze

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o decaduti;
 - e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
 - h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
 - i) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
 - c) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d) sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori



Art. 19 — Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
È composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, ed eventualmente il Segretario, attribuendone le relative funzioni.

Art. 20 — Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto (8) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso convocato una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.
5. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
0. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art. 21 — Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con voto palese; è adottato il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
3. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.



Art. 22 - Competenze

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo, in specie:
 - a. predispone bilancio o rendiconto;
 - b. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
 - c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
 - e. determina l'entità della quota associativa annuale;
 - f. individua e regola l'eventuale svolgimento di 'attività diverse' e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
 - g. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - h. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
 - i. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - j. dotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - k. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 23 — Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, questi possono essere sostituiti dai primi dei non eletti all'ultima votazione e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso consiglio; in alternativa, sarà convocata, quanto prima, un'assemblea ordinaria utile alla nomina dei Consiglieri in sostituzione di quelli cessati.
2. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24 — Il Presidente



1. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali, le presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive i relativi verbali e assicura la corretta tenuta presso la sede sociale; coordina l'attività dell'Associazione.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
6. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 25 — Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario stabilendone i relativi compiti. In specie, il segretario:
 - a) provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
 - b) cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 26 — Organo di controllo

1. L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica.
2. Se ha forma monocratica, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se ha forma collegiale è composto da tre membri ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili; in tal caso almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
3. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti.
4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 27 - Competenze

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.



3. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
4. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. All'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 28 — Gratuità delle cariche

1. Ogni carica associativa è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo i membri dell'Organo di Controllo, laddove istituito, che risultano iscritti in apposito albo dei revisori.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo può eventualmente essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, previa esibizione dei documenti giustificativi.

Art. 29 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) il libro di eventuali altri organi associativi;
 - f) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento.

Titolo V — Norme Finali

Art. 30 — Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati a norma del presente Statuto.

3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31 - Rinvio

4. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
Legale Rappresentante
pro-tempore

Valter Pucci



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 14/12/2022 Serie 3 al N 3373

Pagato € *gentile*

(Euro

[Signature]
IL FUNZIONARIO
Gino Calliano